

# Lo scudo per la responsabilità solidale non protegge gli acquirenti dai sequestri

## Le frodi

Secondo la Cassazione rileva il collegamento tra il reato e l'oggetto

**Antonio Iorio**

La nuova norma sulla responsabilità solidale è irrilevante rispetto a un eventuale sequestro che può subire il cessionario del credito acquistato in buona fede. Per i reati (anche tributari) si può, infatti, effettuare il sequestro «impeditivo» (articolo 321, comma 1 del Codice di procedura penale).

In base a questa norma, quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del Pm il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. In sostanza, in questo tipo di misura cautelare, rileva il collegamento tra il reato e la “cosa” e

non tra il reato e il suo autore.

Secondo la Cassazione, con orientamento ormai costante, il credito oggetto di sequestro (superbonus) trae origine dal diritto alla detrazione del contribuente che ha eseguito le opere. Non si tratta quindi di un “nuovo” credito acquisito dal cessionario, ma del medesimo che si è formato in capo al contribuente originario. A questo riguardo, sono irrilevanti le circostanze che i cessionari: a) fossero ignari dei reati commessi dai contribuenti originari; b) avessero opportunamente svolto ogni controllo previsto onde attestare la regolarità dei crediti acquistati.

Risultano così ininfluenti – rispetto al sequestro impeditivo – anche le nuove disposizioni in materia di concorso del cessionario, dal momento che disciplinano la possibile esclusione della loro responsabilità, ma poiché tale sequestro colpisce la “cosa” (quindi il credito), tutti sono soggetti al rischio di una simile misura.

Una conferma si ricava anche dall'articolo 28 ter del Dl 4/2022, secondo cui il credito oggetto di sequestro dell'Autorità giudiziaria, può essere utilizzato, una volta cessati gli effetti del provvedimento, entro i termini ordina-

ri, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo. Con questa norma, il legislatore ammette l'adozione di una possibile misura cautelare anche nei confronti di un soggetto che potrebbe aver diritto all'utilizzo in compensazione del credito, una volta cessati gli effetti del vincolo.

Da escludere anche che la misura cautelare adottata si traduca in un surrogato sequestro per equivalente a danno di un terzo estraneo al reato, nel presupposto che il vincolo su una somma non può esattamente individuare il credito oggetto di reato. I provvedimenti che di regola vengono adottati individuano, infatti, i crediti derivanti da uno specifico soggetto, escludendo quindi una sorta di commistione con altre somme.

Alla luce di quanto detto, il cessionario del credito (banca, assicurazione, fornitore) estraneo alla frode può vedersi “sottrarre” la somma relativa al credito stesso. Anche escludendo che queste somme possano essere confiscate in caso di condanna, resta il fatto che i cessionari si trovano ad avere somme cautelate per un tempo verosimilmente lungo.